



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE

GIUDICE DI PACE DI MERANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Merano, **avv. Alessandra Demetz**,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta **sub R.G. [REDACTED]** promossa da:

G [REDACTED] E [REDACTED], residente in 39012 Merano (BZ), via Hagen n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Leidi del Foro di Milano (c.f. LDELCU87E04D198X; PEC: leidi@milano.pecavvocati.it; FAX: 02-54103091), elettivamente domiciliato presso il suo studio in 20129 Milano (MI), via Giuseppe Broggi n. 13;

- opponente -

contro

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

[REDACTED], con sede in 39100 Bolzano, viale **[REDACTED]**,
[REDACTED], rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 23 della Legge 689/1981 e dell'art. 3 del R.D. 30.10.1933 dal funzionario delegato dall'Amministrazione **[REDACTED]**

- opposto -

OGGETTO: opposizione avverso il verbale di violazione al C.d.S.

**Stazione dei Carabinieri di [redacted] per infrazione dell'art. 68,
commi 1-6, del C.d.S. e notificato il 12.08.2022**

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 21.12.2023 sulle seguenti
conclusioni

per la parte opponente:

"in via principale:

*accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o comunque dichiarare
infondato l'atto impugnato e le relative sanzioni, con conseguente
ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo
accertatore;*

in via subordinata:

nel denegato caso in cui non venga accolta l'istanza principale:

*condannare l'opponente al pagamento del minimo edittale della
sanzione ex art. 68 C.d.S.;*

in ogni caso:

*con vittoria di spese e compensi di giudizio della presente procedura,
oltre accessori di legge, da liquidare secondo i parametri ex D.M.
Giustizia n. 55/14 coord. D.M.37/18";*

per la parte opposta:

*"voglia il Signor Giudice di Pace rigettare la presente opposizione
perche infondata e confermare il verbale di contestazione n.
316066635 del 06.06.2022 relativo all'infrazione dell'art. 68 c.1 e 6
C.d.S. condannando parte opponente alle spese di giudizio
quantificabili in 300,00 Euro".*

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso dd. 06.09.2022, pervenuto in data 12.09.2022 presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Merano, il ricorrente G. [REDACTED] E. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 316066635 dei Carabinieri della Stazione di [REDACTED] emesso per la violazione dell'art. 68, commi 1 e 6, del C.d.S.. Specificava che in data 21.05.2022, alle ore 12.45 circa, in Tesimo, sulla SS 238 in prossimità del km 26.3 all'interno del tunnel n. 3 veniva coinvolto in un sinistro stradale causato da un autocarro, [REDACTED] [REDACTED] e condotto dal sig. J. [REDACTED] A. [REDACTED] P. [REDACTED]. Quest'ultimo con la parte anteriore destra tamponava il ricorrente nella parte posteriore. Sopraggiungeva nell'immediatezza il sig. De Vitti, che riprendeva la scena del sinistro con il proprio cellulare. 45 minuti dopo il sinistro sopraggiungevano i Carabinieri, i quali ricostruirono il sinistro, ma i mezzi erano già stati spostati al loro arrivo. Gli stessi contestavano al ricorrente la violazione di cui all'art. 68 del C.d.S.. Eccepisce il ricorrente l'infondatezza della contestazione per errata interpretazione dei fatti, messa in dubbio dagli stessi organi accertatori e sconfessata da video. Infatti i carabinieri avrebbero contestato al ricorrente che circolava alla guida del velocipede sprovvisto di dispositivi di segnalazione visiva quali: luce anteriore, senza catadiottro rosso posteriore e senza catadiottri gialli ai pedali. L'assunto sarebbe smentito dal video prodotto e girato nell'immediatezza del fatto, smentito dalla dinamica e dalla stessa dichiarazione del conducente del veicolo A e messo in dubbio dallo stesso Comando dei Carabinieri

nella redazione del verbale di sommaria descrizione del fatto. Dal filmato prodotto si vedrebbero le luci ancora in funzione. Inoltre gli stessi carabinieri scrivono che non si esclude un'alterazione dello stato dei luoghi ad opera di ignoti. La prova della effettiva commissione dell'infrazione in questione appare mancante o quantomeno incerta e contraddittoria, oltreché sconfessata *per tabulas*. Mancherebbe nel caso di specie anche una adeguata motivazione. Concludeva, quindi, come sopra precisato. La Giudice di Pace fissava udienza per la comparizione delle parti avanti a sé per il giorno 01.12.2022 e concedeva la sospensione del provvedimento impugnato. L'Amministrazione opposta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta dd. 26.10.2022, riportandosi alle deduzioni dell'organo precedente alle quali si richiamava e che riportava integralmente. Nelle deduzioni veniva specificato che i carabinieri giungevano sul luogo del sinistro constatando che i mezzi coinvolti erano stati spostati. Raccoglievano le dichiarazioni del sig. P. [REDACTED]. Al momento del sopralluogo il velocipede si presentava sprovvisto della luce anteriore, del catadiottro posteriore e dei catadiottri gialli ai pedali. Visionava il video dal quale emerge la presenza di un dispositivo luminoso funzionante e lampeggiante ad intermittenza di colore rosso. Gli operanti non potevano escludere una alterazione dello stato dei luoghi e delle cose, dato che la situazione del video non corrispondeva a quella trovata durante il sopralluogo. Specificava che, ammesso che la luce a terra facesse parte del velocipede, non si poteva escludere la mancanza degli altri dispositivi quali la luce anteriore e i catadiottri



gialli ai pedali. Chiedeva pertanto l'audizione dei testi e concludeva

come sopra precisato. Nel corso della prima udienza parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della comparsa avversa in quanto trasmessa via *pec*, in assenza di normativa specifica. Insisteva nelle proprie conclusioni e nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate. La Giudice di Pace si riservava ed a scioglimento della riserva ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte opponente. Escusso il teste e autorizzata la produzione del video, la Giudice di Pace riteneva la causa matura e fissava l'udienza per la lettura del dispositivo di sentenza.

I motivi del ricorso appaiono fondati e lo stesso va pertanto accolto. Deve tuttavia preliminarmente essere presa in esame l'eccezione sollevata da parte ricorrente per quanto concerne l'inammissibilità della costituzione della controparte via *pec*. Giova a questo punto precisare che il Commissariato del Governo, oltre che per *pec*, si è anche costituito con raccomandata inviata per posta e pervenuta presso questo ufficio in data 09.12.2022. In tale contesto deve evidenziarsi che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 2004, è ora consentito l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione e che quindi deve ritenersi ammesso l'utilizzo del medesimo strumento in favore dell'Amministrazione non solo per la trasmissione all'ufficio giudiziario competente per il giudizio di opposizione della documentazione posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio opposto, ma anche per il deposito della memoria di costituzione (Cassazione Civile, Sezione

Seconda, sentenza n. 12663 del 24 maggio 2010). Deve tuttavia

Sentenza n. cronol. 923/2023 del 21/12/2023

rilevarsi che la costituzione è da considerarsi tardiva essendo pervenuta dopo la prima udienza e di conseguenza le istanze istruttorie non potevano essere ammesse. Nel merito giova ricordare che l'art. 68, comma 15, del C.d.S. contestato prevede che *"i velocipedi devono essere muniti di pneumatici nonché: c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati"*. Nel caso di specie il ricorrente stava percorrendo la galleria sulla SS238 in prossimità del km 26.3 quando veniva tamponato da tergo dall'autocarro condotto dal sig. P [REDACTED]. Quest'ultimo dichiarava che stava transitando con il suo furgone quando, giunto all'interno della galleria, notava un ciclista sulla sua destra poco più avanti. Verso la fine della galleria, tra buio e luce, incrociava alcune auto . Rimaneva sulla propria corsia dato che vi era lo spazio per transitare tutti, ciclista compreso. Giunto alla fine della galleria avvertiva un botto e si accorgeva di avere colpito il ciclista che procedeva nella medesima direzione. Non sapeva spiegarsi come poteva essere successo. Il ricorrente, invece, in data 20 giugno 2022 dichiarava ai carabinieri che era stato colpito da dietro dal furgone e che aveva accese le luci lampeggianti posteriore rossa, anteriore bianca, nonché scarpe da ciclista con catarifrangenti sul retro. De [REDACTED]. G [REDACTED] sentito a SIT, specificava che dopo il sinistro dentro la galleria c'era un furgone colore bianco fermo e più lontano la bicicletta

di E. [redacted] rotta, stesa per terra con la ruota staccata. In quel momento gli veniva in mente di girare un filmato con il cellulare, lo faceva subito. I carabinieri non erano ancora intervenuti. Nel rapporto del sinistro i carabinieri invece scrivono quanto segue: *"giòva precisare che nel filmato si nota la presenza di un dispositivo luminoso funzionante e lampeggiante ad intermittenza che si trova sulla strada in corrispondenza del velocipede, sotto di esso. Visto quanto rilevato dai militari al loro arrivo sul posto, non si esclude un'alterazione dello stato dei luoghi ad opera d'ignoti"*. Nel corso del presente procedimento, pur essendo stata richiesta l'audizione di testimoni dalle parti da parte del Commissariato del Governo, l'istanza, come già specificato, deve ritenersi proposta tardivamente. Pertanto il Commissariato ha depositato unicamente le controdeduzioni degli agenti, non presenti al sinistro. Nel caso di specie non si ritiene di poter ritenere provato che il ricorrente non avesse i dispositivi luminosi sulla propria bicicletta, visto il video dimesso e vista la dichiarazione del teste. Di conseguenza è plausibile che i dispositivi siano caduti dalla bicicletta a causa del forte urto. Ad ogni modo non sono stati forniti elementi oggettivi che possano portare alla configurazione della violazione di cui all'art. 68 del C.d.S.. Di conseguenza il verbale qui impugnato va annullato ai sensi dell'art. 7, comma 10, del D. L.vo n. 150/2011 alla luce del fatto che la prova portata dall'Amministrazione non appare sufficiente. Le spese vengono interamente compensate tra le parti, visto che il ricorso viene accolto per carenza di prova.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Merano,
definitivamente pronunciando sul ricorso dd. 06.09.2022 avverso il
verbale di accertamento n. 316066635 dei Carabinieri della Stazione
di Proves, emesso in data 06.06.2022 per la violazione dell'art. 68,
commi 1 e 6, del C.d.S., così provvede:

visto l'art. 7, comma 10, del D. L.vo n. 150/2011,

ACCOGLIE

il ricorso e di conseguenza

ANNULLA

il verbale di accertamento [REDACTED] dei Carabinieri della Stazione
di Proves, emesso in data 06.06.2022 per la violazione dell'art. 68,
commi 1 e 6, del C.d.S..

Spese di lite compensate.

Così deciso in Merano, lì 21.12.2023

Il Giudice di Pace

Avv. Alessandra Demetz

